



Con decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (pubblicato nella G.U. n. 53 del 5 marzo 2010) il governo ha regolato il procedimento sulla mediazione in materia civile e commerciale per la composizione stragiudiziale delle controversie vertenti su diritti disponibili ad opera delle parti (conciliazione).

La mediazione civile e commerciale rappresenta una speranza concreta di celerità (quattro mesi per la procedura), soluzioni di saggezza e risparmio di spesa.

Dal 20 marzo 2011 chi intenderà esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di lavoro, condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, **sarà tenuto preliminarmente** a esperire il procedimento di mediazione ovvero il procedimento di conciliazione. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

L'A.N.P.A.R. è un Organismo Internazionale di Conciliazione & Arbitrato(Web: www.anpar.it - E-mail: info@anpar.it): è un ente privato, abilitato a svolgere il procedimento di mediazione civile, privo dell'autorità di imporre alle parti una soluzione della controversia. L'Organismo Internazionale di Conciliazione & Arbitrato dell'A.N.P.A.R. garantisce - come da Regolamento depositato presso il Ministero della giustizia - la riservatezza del procedimento, l'imparzialità e l'idoneità del conciliatore al corretto e sollecito espletamento dell'incarico.

Che cos'è la MEDIAZIONE CIVILE?

La Mediazione Civile è l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.

Che cos'è la CONCILIAZIONE?

La conciliazione è la composizione di una controversia in materia civile e commerciale vertente su diritti disponibili a seguito dello svolgimento della mediazione. Il primo quesito che la parte si deve porre prima di avviare una procedura conciliativa è stabilire se intende partecipare personalmente alla procedura, cioè senza l'assistenza di un consulente, oppure farsi assistere da un consulente.

Vengono attuate, attraverso conciliatori di base o specializzati procedure extragiudiziali, in cui un terzo neutrale, il Conciliatore, aiuta le parti in conflitto a trovare una soluzione che sia di reciproca soddisfazione.

Può essere oggetto di conciliazione qualunque lite di natura lesiva dei diritti disponibili di ogni cittadino, in particolare tutte le liti :

- tra un consumatore e un'impresa:

tentare la conciliazione presso un ufficio di conciliazione è la soluzione ideale per risolvere qualunque problema che possa insorgere nei rapporti con un'azienda, sia essa pubblica, che privata (ad esempio artigianato, assicurazioni, commercio, edilizia, industria, intermediazione

immobiliare, istituti di credito, servizi pubblici - acqua, gas, radiotelevisione...-, telefonia, turismo,...);

- tra imprese:

ricorrere allo strumento della conciliazione presso la Camera di Conciliazione è il mezzo più pratico per affrontare liti inerenti, ad esempio, i mancati pagamenti, l'esecuzione dei lavori, etc...

Inoltre **il tentativo di conciliazione è obbligatorio (dal mese di marzo 2011)** per tutte le liti in materia civile e commerciale: i rapporti societari, il trasferimento delle partecipazioni sociali; i patti parasociali; il risarcimento del danno da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, i contratti assicurativi, i contratti bancari, i contratti finanziari, i rapporti in materia di intermediazione mobiliare, il credito per le opere pubbliche, i patti di famiglia, il condominio, le divisioni di eredità, le locazioni, il comodato, l'affitto di aziende, il risarcimento del danno da responsabilità medica, le inadempienze in materia di subforniture, il diritto d'autore, le inadempienze in materia di telecomunicazioni, i contratti di affiliazione o franchising, le controversie in materia turistica, il risarcimento da tinto-lavanderie, i diritti reali (il diritto di proprietà, l'enfiteusi, il diritto di superficie, l'usufrutto, il diritto reale d'uso, il diritto reale di abitazione, le servitù, i diritti reali di garanzia, il pegno, l'ipoteca). Inoltre, con il "collegato lavoro - legge 183/2010", il tentativo di conciliazione non è più obbligatorio, ma, tuttavia, sarà possibile esperire gli ulteriori esperimenti conciliativi, dinanzi ad un mediatore civile.

I vantaggi della conciliazione sono enormi, tra i più importanti citiamo:

- . Economicità
- . Rapidità
- . Riservatezza
- . Imparzialità
- . Neutralità
- . Mantenimento del rapporto tra le parti anche dopo la risoluzione della lite.
- . Costi di Giustizia quasi azzerati per la specialistica.

In caso di raggiungimento di un accordo, questo ha il valore di un contratto con efficacia tra le parti. Di contro, il mancato accordo non comporta alcuna conseguenza negativa, in quanto ciascuna delle parti conserva il diritto di avviare, eventualmente, una causa in sede arbitrale o giudiziaria.

Il rapporto tra la conciliazione ed il giudizio. Con il ricorso all'organismo di conciliazione le parti in nessun modo rinunciano alla difesa in giudizio dei propri diritti. In caso di fallita conciliazione, il verbale contiene l'avvertenza che le informazioni rese dalle parti e le proposte formulate dal conciliatore, non saranno utilizzabili nel corso del successivo giudizio.

Nel procedimento di conciliazione, un altro vantaggio per le parti, è il soddisfacimento più immediato che si concretizza attraverso un notevole risparmio di spesa rispetto a quello conseguibile attraverso il processo ordinario.

Nell'articolo 39 del decreto legislativo è prevista l'esenzione, se la conciliazione riesce, per tutti gli atti, documenti o provvedimenti del procedimento da qualsiasi imposta, tassa o spesa o diritto. Inoltre, tutte le conciliazioni entro il limite di valore di € 51.646,00 sono esenti dall'imposta di registro.

A norma del citato dall'articolo 40 n. 8 del decreto legislativo, se la conciliazione riesce, il relativo verbale, sottoscritto dalle parti e dal conciliatore, omologato dal competente Presidente del Tribunale, costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

Se la conciliazione fallisce vi sono comunque effetti: si dovrà redigere verbale, ed il comportamento delle parti dovrà essere valutato dal giudice nel successivo giudizio al fine della ripartizione delle spese di lite.

Come avviare una conciliazione di base. Il procedimento viene avviato con la richiesta presentata da una o da entrambe le parti interessate ed è privo di particolari formalità.

Nella prima ipotesi, l'ANPAR provvede, una volta attivata dalla richiesta della parte, direttamente a contattare l'altra parte e, in caso di accettazione di quest'ultima, procede alla nomina del mediatore ed alla fissazione della data e del luogo della riunione.

Alla data fissata le parti possono comparire innanzi al mediatore da sole o con l'assistenza di avvocati, di consulenti o di associazioni di categoria.

Il mediatore ascolta le parti congiuntamente e, se necessario, anche separatamente, finché non viene delimitata la zona della possibile intesa, e tutte le ipotesi in cui si può tradurre l'accordo. Una volta ricevuto il consenso delle parti, viene redatto il testo finale dell'intesa. Fanno parte dell'elenco "mediatori" professionisti di varia formazione e di diverse branche, di modo che è garantita l'individuazione di un esperto adeguatamente preparato per ogni genere di conflitto.

In forza della Convenzione sottoscritta tra la Federazione UGL delle Autonomie di Puglia e l'A.N.P.A.R., per avviare il tentativo obbligatorio di conciliazione con la parte avversa, occorrerà semplicemente:

1. effettuare un bonifico per le spese di segreteria;
2. contattare lo studio legale dell'Avvocato Rosa Cassano (Ufficio di Prossimità in Bari) con sede via Calefati 258 – tel. 080/637177 – 080/5216993 – cell. 3920430870 (referente ANPAR che provvederà ad inviare alla segreteria ANPAR la domanda di conciliazione sottoscritta. Sarà però necessario fornire le informazioni complete utili alla compilazione della stessa. Ciò potrà avvenire, previ accordi, presentandosi presso lo stesso Ufficio di Prossimità di Bari ovvero, in alternativa, mediante invio di un apposito modello che sarà distribuito dall'Ufficio anche a mezzo email/fax, da restituire successivamente compilato e firmato dal richiedente.

Le spese fisse di segreteria sono pari ad € 40,00 per ciascuna delle parti in lite (€ 20,00 per l'associato UGL in forza dello sconto del 50% stipulato in Convenzione) e debbono essere versate, unitamente all'invio della domanda di conciliazione, mediante bonifico intestato a:

“ANPAR- Associazione Nazionale per l'Arbitrato intrattenuto con la BANCA MEDIOLANUM C/C N. 1079670 ABI N. 03062 - CAB n. 34210 CODICE IBAN- IT1710306234210000001079670 - Causale versamento: SPESE SEGRETERIA PER AVVIO PROCEDURA CONCILIATIVA.”

Gli importi pagati sono detraibili fiscalmente.

TARIFFE DEI SERVIZI DI CONCILIAZIONE delle indennità spettanti agli organismi di conciliazione a norma delle vigenti disposizioni di cui al D.lgs. 28/2010 e D.M. 180/2010.

Diritti di Segreteria € 40,00 (**20,00 per gli associati UGL**) da versarsi:

- * a cura della parte istante al deposito della domanda;
- * a cura delle parti che accettano di partecipare all'incontro di conciliazione, prima del medesimo

Valore della lite Spesa (per ciascuna parte)

Fino a Euro 1.000,00	Euro 65,00
da Euro 1.001 a Euro 5.000	Euro 130,00
da Euro 5.001 a Euro 10.000	Euro 240,00
da Euro 10.001 a Euro 25.000	Euro 360,00
da Euro 25.001 a Euro 50.000	Euro 600,00
da Euro 50.001 a Euro 250.000	Euro 1.000,00
da Euro 250.001 a Euro 500.000	Euro 2.000,00
da Euro 500.001 a Euro 2.500.000	Euro 3.800,00
da Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000	Euro 5.200,00

Le Spese di Conciliazione, come sopra indicate, sono IVA inclusa.

Il pagamento deve avvenire prima dell'inizio dell'incontro di conciliazione; in caso contrario, la Segreteria sospende il procedimento. Esse comprendono anche l'onorario del conciliatore, e coprono l'intero procedimento di conciliazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti.

Le spese indicate sono dovute da ciascuna parte, anche nel caso in cui le parti siano più di due. Il valore della lite è indicato nella domanda di conciliazione, nel caso in cui lo stesso sia indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti nella quantificazione, la Segreteria individua la tariffa da applicare.

Rilascio da parte del conciliatore del verbale di mancata adesione di una parte all'esperimento del tentativo di conciliazione (Art.40, comma 2, ultima parte, D.Lgs. n.5/2003) è di € 150 a carico della parte interessata ad avviare il procedimento giudiziale ordinario.